

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2
Olbia

1180
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° DEL 30/11/2009

**OGGETTO: PROSECUZIONE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
CON LA DOTT.SSA PIPPIA PASQUALINA - DIRIGENTE PSICOLOGO.**

L'anno duemilaNOVE addì TRENTA del mese di NOVEMBRE

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL COMMISSARIO

Dott. Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu


- VISTA** la richiesta fatta dal Direttore del Dipartimento di Salute mentale, dott. Salvatore Frongia, di dar seguito al progetto con il quale s'intende assicurare l'apertura dei CSM 12 ore almeno 6 giorni su 7, attivare percorsi riabilitativi realizzati anche con il coinvolgimento della cooperazione sociale e sgravare le famiglie bisognose dal carico assistenziale in cui sono impegnate per la presenza di un familiare a carico seguito dal CSM;
- VISTA** la deliberazione n 1285 del 24.11.2009 di conferimento dell'incarico di collaborazione con la dott.ssa Pasqualina Pippia, in possesso dei requisiti specifici e coerenti per lo svolgimento dell'attività professionale richiesti nell'ambito del progetto sopraccitato;
- RILEVATO** che il suddetto incarico scade il 02.12.2009;
- RILEVATO** come si renda necessario prorogare il rapporto di collaborazione con il professionista al fine del completamento del suddetto progetto;
- PRESO ATTO** della disponibilità della dott.ssa Pasqualina Pippia alla proroga del contratto di collaborazione;
- VISTI:** il D.L.gs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 10/2006;

Per i motivi sopra espressi,


DELIBERA

- di proseguire con la dott.ssa Pippia Pasqualina nata a Samugheo il 10.04.1971 e residente a Monti in via Santu Migali n. 3 un contratto per un incarico di collaborazione per durata massima di un anno, per la gestione del progetto regionale di "Progetto strategico salute mentale: interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi";
- di stabilire che il rapporto di collaborazione cesserà automaticamente alla fine del periodo previsto senza nessuna particolare comunicazione;
- di approvare lo schema del contratto relativo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il contratto dovrà essere sottoscritto dalle parti prima dell'inizio dell'attività di collaborazione e che il medesimo sarà regolato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla normativa sulla disciplina generale del lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile;


IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Maria Serena Fenu



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Mario Giovanni Altana



IL COMMISSARIO
Dott. Giovanni Antonio Fadda



Il Responsabile Servizio personale
Dott.ssa Giovanna Puzzi

n. 607

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006

n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 9/12/2009, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia 9/12/2009

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE . N° 2 – OLBIA

REP. N. _____ DEL _____

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER DISCIPLINARE
L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA MEDICA PRESSO L'AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 2 DI OLBIA .**

L'anno duemilanove addì _____ del mese di _____

Tra

L'azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia nella persona del suo legale rappresentante il Dr. Giovanni Antonio Fadda nato a Ittiri il 01.09.1937 e domiciliato per la carica che ricopre in Olbia presso la sede dell'Azienda Cod. Fiscale 01687160901

E

la dott.ssa Pasqualina Pippia nata a Samugheo il 10.04.1971 e residente a Monti in via Santu Migali, 3 ;

C.F.: PPPPQL71D50H756Y

PREMESSO

- Che è intendimento di questa Azienda sanitaria dar seguito al progetto finalizzato all'apertura dei Centri di Salute per 12 ore almeno 6 giorni su 7;
- che con nota acquisita agli atti il Direttore del Dipartimento di salute mentale ha richiesto la prosecuzione della prestazione professionale con



il professionista sopra generalizzato per il completamento del suddetto obiettivo parzialmente raggiunto;

- che il professionista innanzi costituito, ha dichiarato spontaneamente di voler proseguire l'incarico con questa Azienda Sanitaria Locale n. 2 alle condizioni sottoscritte nel contratto precedente;
- che il professionista sopra indicato non fa parte, a nessun effetto, dell'organico dell'Azienda Sanitaria Locale n.2;
- che il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto, da eseguirsi senza organizzazione di mezzi da parte del collaboratore e con l'utilizzo di attrezzature e strutture del committente, date la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni, e perché così voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1

Il dirigente sopra costituito si impegna col presente contratto a prestare la propria attività di assistenza presso il Dipartimento di salute mentale, secondo le direttive generali indicate dal Responsabile del progetto, garantendo l'impegno e la professionalità necessari al conseguimento del miglior risultato.

Le attività da prestarsi in regime di collaborazione consisteranno nello svolgimento delle seguenti competenze così individuate:

1. ATTIVITA' DI PSICOTERAPIA INDIVIDUALI O DI GRUPPO;
2. ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE RIABILITATIVA;



3. ATTIVITA' RIABILITATIVE E DI INTRATTENIMENTO NEL CENTRO DIURNO;
4. ATTIVITA' INERENTI TUTTE LE FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE.

Il medesimo sanitario, inoltre, si impegna a prestare la collaborazione di cui trattasi in via continuativa, anche se non esclusiva, a favore della ASL n.2.

ART. 2

Le parti danno atto che la prestazione del collaboratore si configura come una produzione di risultato collegata agli obiettivi stabiliti nei programmi individuati nel progetto e che, pertanto, la prestazione del collaboratore sarà oggetto di valutazione da parte del Responsabile del progetto medesimo.

ART. 3

Le parti convengono che per la esecuzione delle prestazioni di collaborazione professionale, il sanitario dovrà garantire 38 ore settimanali secondo un calendario da concordare con il Responsabile del progetto.

In relazione allo svolgimento dei programmi di attività concordati, con il Responsabile del progetto, il tempo degli accessi potrà essere cumulato in ragione di mese.

ART. 4

Quale sede per l'esercizio dell'attività di assistenza medica viene individuato il Dipartimento di Salute mentale.

ART. 5

A fronte delle prestazioni innanzi descritte agli artt. 1 e 2 l'Azienda Sanitaria Locale n. 2, per il periodo di validità della presente convenzione, si impegna a corrispondere al sanitario qui costituito un compenso lordo pari a € 56.586,00 (diconsi euro cinquantaseimilacinquecentottantasei,00) che verrà corrisposto, al termine del periodo contrattuale, previa verifica delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti. Tuttavia, su specifica richiesta del professionista, previo rilascio di regolare fatturazione e di verifica delle prestazioni, l'A.S.L. n.2 potrà corrispondere, a titolo di acconto, ratei del compenso totale, determinati in ragione di frazione del medesimo compenso totale, salvo conguaglio finale.

ART. 6

All'atto della erogazione, sul compenso totale o sugli acconti corrisposti, verranno operate le ritenute fiscali, a titolo di acconto IRPEF, nella misura prevista dalla legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione relativa al diritto alle detrazioni soggettive dall'IRPEF di cui agli artt.12 e 13 DPR 917/86 così come modificati dalla legge n. 448/2001. Verrà inoltre, operata dal committente, a carico del collaboratore, una ritenuta previdenziale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 335/95 e s.i.m., pari ad un terzo dell'aliquota applicabile al collaboratore medesimo in dipendenza della sua situazione previdenziale generale, sull'importo del compenso lordo.

ART. 7

Il compenso costituente corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore resta escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 8

Ai fini della documentazione e del riscontro delle presenze, alla dott.ssa Pasqualina Pippia qui costituita sarà fornito un supporto cartaceo per la registrazione degli orari di presenza.

ART. 9

Il costituito si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile riconducibile ad eventuali danni causati a terzi nell'esercizio della citata attività professionale, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione stradale, dal rischio in itinere e dalle malattie professionali.

ART. 10

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 47, lett.c bis), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e s.i.m.

ART.11

Il professionista dichiara:

- di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato;
- di non essere titolare di rapporto di impiego a tempo definito con istituzioni pubbliche o private, ospedali, case di cura, istituti universitari;

- di non essere titolare in assistenza primaria di cui al Capo II, D.P.R. n.484/96, presso Aziende sanitarie;
- di non essere titolare in continuità assistenziale, di cui al Capo III, D.P.R. n. 484/96, presso Aziende sanitarie;
- di non essere titolare in emergenza sanitaria territoriale di cui al Capo V, D.P.R. n. 484/96;
- di non essere titolare di incarico nell'ambito della Medicina dei Servizi di cui all'allegato N, D.P.R. 484/96;
- di non avere alcun tipo di rapporto di dipendenza o convenzionato o ad altro titolo o di interesse o forme di cointeressenza, diretta o indiretta, con strutture private accreditate, anche parzialmente, nonché con strutture le cui prestazioni, ancorché non convenzionate, sono tuttavia suscettibili di rimborsi, anche parziali, a favore dell'utente fruitore;

ART. 12

Convengono le parti che eventuale dichiarazione di recesso dal presente contratto da parte del professionista, dovrà essere formalizzata con un preavviso di giorni trenta, rispetto al termine di efficacia.

ART. 13

Dichiarano le parti che i dati elaborati e trattati dal collaboratore in relazione al presente incarico rientrano fra quelli trattati dal committente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi della legge n.196/2003 e che non potranno essere divulgati e utilizzati senza espressa autorizzazione del committente medesimo.

ART.14

Il presente contratto, soggetto a registrazione in caso d'uso, esclusa ogni tacita proroga, avrà durata fino ad un massimo di mesi 12 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione_____

Ulteriori accordi concernenti l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovranno risultare da specifici atti sottoscritti dalle parti e avranno, in ogni caso, valore di novazione del presente accordo. Il presente incarico potrà cessare anche prima della scadenza, qualora il collaboratore non si attenga agli obblighi contrattuali oppure qualora la sua prestazione, a seguito di relazione motivata del Responsabile del progetto, venga valutata negativamente dal committente.

ART. 15

Per quanto non regolamentato espressamente nella presente convenzione, si applica la disciplina generale sul lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile.

IL COMMISSARIO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2

Dr. Giovanni Antonio Fadda

IL PROFESSIONISTA

Dott.ssa Pasqualina Pippia
